

LEGGE DI BILANCIO 1 - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI

La legge di bilancio 2022 proroga al 2025 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali "Industria 4.0", pur con aliquote ridotte. Il 2022 resta invece l'ultimo anno per fruire del credito d'imposta del 6% sugli investimenti (anche per i professionisti) in beni strumentali ordinari.

La legge di bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, co. 44) rimodula il credito d'imposta sugli investimenti per l'automazione industriale (c.d. "Piano Industria 4.0"), destinati a strutture produttive ubicate in Italia, allungando i tempi di effettuazione degli investimenti fino al 2025 (con termine lungo fino al 30.6.2026), pur con percentuali ridotte rispetto a quelle previste dalla legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ed escludendo dalla proroga gli investimenti in beni strumentali "ordinari" per i quali il 2022 resta l'ultimo anno. Di seguito una sintesi della disciplina in relazione alle diverse tipologie di investimento, all'utilizzo del credito d'imposta e agli adempimenti richiesti.

- 1) Gli investimenti in beni materiali ed immateriali "ordinari" nuovi, strumentali all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione, esclusi:** - tutti i veicoli ed altri mezzi di trasporto diversi dagli autocarri, autotreni, veicoli commerciali leggeri, autoarticolati, autosnodati, autobus; - i beni con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%; - i fabbricati e le costruzioni nonché i beni elencati nell'allegato 3 alla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (es. condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento o dagli stabilimenti balneari e termali, materiale rotabile ferroviario, aerei), attribuiscono un credito d'imposta pari al 6% del costo di acquisto o di fabbricazione fino ad un costo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali in relazione agli acquisti effettuati fino al 31.12.2022 e anche fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione o di realizzazione (o sottoscritto il contratto di leasing e pagato un canone di almeno il 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore): c.d. *termine lungo*.
- 2) Gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0",** indicati nell'allegato A alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (macchinari per la produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi di controllo per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro), attribuiscono un credito d'imposta differenziato come segue:
 - a) pari al 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 10% tra 10 e 20 milioni di euro, se effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e anche fino 30.6.2023, a condizione che si verifichino le condizioni indicate al precedente punto 1;
 - b) pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 5% tra 10 e 20 milioni di euro (limite massimo che parrebbe riferirsi al triennio), se effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2025 e anche fino 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 si verifichino le condizioni indicate al punto 1.
- 3) Gli investimenti in beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica "Industria 4.0"** (software - separati dal bene materiale-, sistemi, piattaforme e applicazioni), indicati nell'allegato B

della L. 232/2016, considerando anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, ai suddetti beni immateriali, limitatamente alla quota del canone di competenza, attribuiscono un credito d'imposta differenziato come segue:

- a) pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli acquisti effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2023 (ovvero entro il 30.6.2024 a condizione che entro il 31.12.2023 si verifichino le condizioni indicate al punto 1);
- b) pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli acquisti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il 30.6.2025 a condizione che entro il 31.12.2024 si verifichino le condizioni indicate al punto 1);
- c) pari al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro per gli acquisti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine del 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 le condizioni indicate al punto

Il beneficio è concesso solo alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni materiali Industria 4.0, anche se i beni immateriali non riguardano specificamente i medesimi macchinari interconnessi. Gli acquisti si considerano effettuati alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà e, nel caso di beni realizzati tramite contratti di appalto, alla data di ultimazione della prestazione o dei singoli importi liquidati in via definitiva in base agli stati di avanzamento lavori.

4) Il credito d'imposta:

È utilizzabile in compensazione, anche prima dell'invio della dichiarazione, senza limiti e senza che operi il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte superiori a 1.500 euro, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (che deve permanere per l'intero periodo di fruizione);

- non è tassato ai fini Ires, Irpef o Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni (es. Sabatini, investimenti in aree svantaggiate, Pnrr) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della loro non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto;
- è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5) Gli investimenti 4.0 devono essere accompagnati da perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito industriale o da un attestato di conformità rilasciato, entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell'agevolazione, da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e sono interconnessi. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, perizia o attestato possono essere sostituiti da un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa.

L'impresa beneficiaria avrà diritto al credito d'imposta nel periodo di interconnessione o di acquisizione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione, se acquisiti in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Le fatture di acquisto devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni della L. 178/2020.

Qualora i beni strumentali siano venduti o destinati a strutture produttive estere prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione, il relativo credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono inviare al Ministero un'apposita comunicazione.

10 gennaio 2022

prorevi auditing s.r.l.